

IL DIRITTO ROMANO: EREDITÀ DA RIFIUTARE ?

1. — Se, invece di svolgersi in questo angolo di Paradiso che è la Val d'Aosta, il nostro congresso avesse luogo, mettiamo, in una località della verde Inghilterra, non mancherebbero certo le scommesse ed i bookmakers. Che dirà il professor Tizio della quarta ecloga? Sarà citato più volte Cicerone od Orazio? Verrà riabilitato da qualcuno Catilina? E Lattanzio troverà finalmente un adeguato posto al sole? Eccetera, eccetera, eccetera.

Non so dirvi davvero quali sarebbero le quote offerte dagli allibratori per le varie scommesse. So dirvi solo questo: che ben difficilmente gli allibratori accetterebbero puntate sul «no» della mia risposta al quesito che ho posto a titolo della mia comunicazione, se cioè l'eredità del diritto romano sia da rifiutare. È vero che al giorno d'oggi i pazzi italiani, a causa di una legge mal fatta e peggio applicata in concreto, non vengono più chiusi in manicomio, né vengono adeguatamente curati nelle sezioni speciali che ad essi dovrebbero destinare gli ospedali: questo, purtroppo, è vero. Ma il mio ramo di pazzia personale (poiché tutti un *quid* di pazzia lo abbiamo) non giunge sino al punto di rinnegare di botto tutto un passato lunghissimo, che ho trascorso studiando ed insegnando con tutte le mie forze (se bene o se male non so) il diritto di Roma.

La mia risposta alla domanda, dunque, è nettamente negativa. Anche se le leggi moderne (per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 519 del codice civile) conferiscono a chi è destinatario di un'eredità il diritto di rinunciare alla successione, di non volerne sapere, di lavarsene le mani, è semplicemente assurdo, anzi, oso aggiungere, è gravemente pregiudizievole che dell'eredità del diritto romano, non meno che di tutta la globale eredità di Roma, si faccia a meno dagli uomini moderni, se vogliono essere anche uomini sufficientemente civili.

Eppure, eppure, non solo si profilano in vari paesi (e persino nel nostro) i cultori di materie giuridiche che l'eredità romana la

* Traccia di un intervento pronunciato a St. Vincent nel Congresso nazionale dell'Associazione italiana per gli studi classici svoltosi il 7-8 aprile 1990. Pubblicato in *L'héritage classique* (Aosta 1991) 87 ss.

respingono, o comunque l'accantonano senza farne uso, ritenendola ormai superata. Vi è di piú e forse di ancora piú grave. Persino tra i cultori di studi classici, sia sotto il profilo della storia socio-politica, sia sotto il profilo della letteratura romana, abbondano pericolosamente coloro (e si tratta, in certi casi, di personalità di elevatissimo ingegno), i quali considerano il materiale giuridico come materiale di seconda o terza scelta, per di piú illudendosi che basti dargli una rapida scorsa per intenderne il senso e per sistamarlo, spesso soltanto a mo' di soprammobile nel gozzaniano salotto dell'amica di nonna Speranza, entro le loro studiate e fasciose ricostruzioni.

Possibile che i circa venti secoli che ci separano da Quintiliano (e, prima ancora, da Cicerone) siano passati invano e che l'apporto, oltre tutto ineliminabile, dato dal diritto romano (nel quadro di tutto il retaggio di Roma) allo sviluppo della civiltà occidentale venga disconosciuto o sottovalutato, non solo dalle sempre piú numerose schiere di abborracciati e superficiali giuristi che vengono incautamente sfornati (con gravissimo pericolo del vivere sociale) dalle relative facoltà universitarie, ma anche da voi o da alcuni di voi, amici miei (guardiamoci lealmente in faccia), che degli studi classici siete i benemeriti (e temo anche i residui) difensori ad oltranza? Sciaguratamente, è possibile, anzi è innegabile. Se a Cicerone si può perdonare di aver esclamato, nell'empito di un'orazione giudiziaria (*pro Mur.* 13.28) e non senza qualche po' d'ironia, « datemi tre giorni e vi divento giureconsulto »; se Quintiliano si può in qualche modo assolverlo quando (*inst. orat.* 12.3.3-10) ha affermato che l'uomo di cultura, e in particolare il retore, non ha bisogno di studiare il diritto, perché vi è sempre qualche giuristello a sua disposizione per suggerirgli la nozioncina giusta; se di Caligola, che voleva far fuori tutti in una volta i giuristi del suo principato per essere lui il giurista unico (cfr. *Suet. Cal.* 34), si può affermare che era notoriamente un esagitato mentecatto; che cosa si può dire di un grandissimo storiografo di Roma, Arnaldo Momigliano, quando ha sostenuto, precisamente in un congresso del 1963 e con grande seguito di certi studiosi precipitevoli nel « *iurare in verba magistri* », che è venuto il tempo di piantarla con la « specializzazione » della giurromanistica e di operare una sorta di « Anschluss » della medesima con la grande madre comune della storiografia romana in senso pieno? Si può e si deve dire, a mio fermissimo avviso, ed energicamente, che si tratta di errori grossolani.

Intendiamoci bene. Momigliano è una figura eminentissima, che è vanto degli studi storici di Roma in ogni loro settore. Ma la sua tesi (che, del resto, non fu affatto espressa nel modo reciso e assoluto in cui

l'hanno intesa certi suoi devoti esegeti, sia giusromanisti che non) non può essere accolta nel senso che bisogna abolire la specializzazione giusromanistica, così come non può essere estesa ad una eliminazione (che egli si è guardato bene anche dal ventilare) della specializzazione letteraria o di ogni altra diversa specializzazione (ad esempio, la papirologica, la epigrafica, l'artistica, la religiosa, l'archeologica) delle ricerche dedicate alla scoperta ed alla riscoperta della civiltà romana. Il vero e il profondamente giusto di quanto Momigliano ha sostenuto, in qualità di invitato d'onore a quello che era poi un congresso di storia del diritto, è che le scienze storiche specializzate (una delle quali, mi permetto di precisare, è proprio quella stessa della storia socio-politica) non devono ignorarsi tra loro, ma devono conoscersi, starsi vicino, integrarsi, perché la « storia-storia », quella a tutto tondo, scaturisce solo dalla loro cooperazione.

Esempi? Quanti ne volete. Un testo di Cicerone (tanto per dirne una), e più precisamente quel passo veemente del *de domo* (13.34-35 e 14.36-38) in cui il vendicativo arpinate bolla di scandalosa e di antiggiuridica l'arrogazione dell'odiato patrizio Clodio Pulcro da parte di un *paterfamilias* plebeo, Fonteio, più giovane di lui di venti anni, non sarà mai inteso nella pienezza dei suoi significati e della sua attendibilità, se non verrà prima sottoposto a separata analisi dallo storico politico, da quello letterario e da quello giuridico, e se non verrà dopo, ma solo dopo, esaminato e valutato in sede unitaria (cosa che assai raramente si fa) da tutti e tre questi specialisti a consulto. E ancora (tanto per dirne un'altra) un passaggio dell'opera di Sallustio sulla congiura di Catilina (39.1-3), parla del così detto *senatus consultum ultimum* in base al quale furono perseguiti Catilina e i catilinari e si lascia sfuggire, parlandone, un vistosissimo errore di diritto: anche qui solo un comitato composto, oltre che da uno studioso di diritto, anche da uno storico socio-politico e da uno storico della letteratura (forse anche da un linguista) potrebbe stabilire con una certa approssimazione se nella specie si tratti di una corruzione del testo originale, oppure di una svista del pur colto Sallustio (che in carriera pubblica giunse sino all'alta magistratura di pretore), o invece di una stortura cosciente della verità giuridica, forse in funzione della ricostruzione artistica del complesso episodio o forse in dipendenza dell'orientamento *popularis* che si suole attribuire all'autore.

Pertanto, sia ben chiaro. Come una particolare sensibilità ed esperienza induce certi storiografi a porre domande di carattere sociale, economico, politico alle fonti romane, per dedurne criticamente significazioni di tenore socio-politico; come una particolare sensibilità ed esperienza in-

